

**È legittima l'inflizione della sanzione disciplinare di massimo grado per il carabiniere che
faccia uso di sostanze stupefacenti
(C.G.A.R.S., sez. I, ord. 19 marzo 2021, n. 195)**

Il Supremo giudice amministrativo siciliano ha statuito che, nel caso di un appartenente all'Arma dei Carabinieri, è legittima l'irrogazione di una sanzione disciplinare di grado massimo anche a seguito di un solo episodio di consumo di sostanze stupefacenti, atteso che la condotta, non conforme a criteri di correttezza ed esemplarità anche per un comune cittadino, si rivela particolarmente grave per chi appartiene a una struttura, come l'Arma dei Carabinieri, che ha come scopo istituzionale quello della lotta al traffico di stupefacenti.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Sicilia, Comando Provinciale Carabinieri Palermo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Prima, n. -OMISSIS-2020.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Sicilia, Comando Provinciale Carabinieri Palermo; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2021, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il Cons. Roberto Caponigro; Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con nota di carattere generale a firma dell'Avvocato Distrettuale del 2 febbraio 2021;

Considerato che, alla delibazione propria della presente fase, l'appello cautelare non è assistito da adeguato *fumus boni iuris*, in quanto:

- l'art. 37 della legge n.40 del 2020, di conversione, con modifiche, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ha confermato la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;

- la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che, nel caso di un appartenente all'Arma dei Carabinieri, anche un solo episodio di consumo di sostanze stupefacenti legittima la sanzione di grado massimo applicata nel caso di specie, atteso che la condotta, non conforme a criteri di correttezza ed esemplarità anche per un comune cittadino, si rivela particolarmente grave per chi appartiene ad una struttura, come l'Arma dei Carabinieri, che ha come scopo istituzionale quello della lotta al traffico di stupefacenti (ex multis, da ultimo, Cons. Stato, IV, 3 marzo 2020, n. 1562); rilevato che l'appellante:

non ha in alcun modo provato la labiale affermazione che si trattasse di canapa light;

è risultato positivo anche ad altra sostanza (ossicodone);

se anche –il che non è avvenuto– avesse mai comprovato che la positività discendesse dall'utilizzo di canapa c.d."light" ciò non farebbe venire meno la gravità della mancanza disciplinare, tenuto conto dei recenti approdi della giurisprudenza penale (Cass. pen. Sez. Unite, 30/05/2019, n. 30475).

Liquidate le spese del presente appello cautelare in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, e poste le stesse a carico dell'appellante ed a favore dell'Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello cautelare.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente appello cautelare, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, a favore dell'Amministrazione appellata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con sede in Palermo, nella camera di consiglio del 18 marzo 2021, tenutasi da remoto ed in modalità telematica con la contemporanea e continuativa presenza dei Signori Magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere